



COMUNE di CUNEO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO di lavoro del personale non dirigenziale relativo all'annualità **2010**

Indice

- Art. 1 – Ambito di applicazione e durata
- Art. 2 – Fondo sviluppo risorse umane e produttività
- Art. 3 - Progressioni economiche orizzontali
- Art. 4 - Compensi per produttività
- Art. 5 – Buono pasto per il personale dell'area di Vigilanza
- Art. 6 – Clausola di rinvio

Art. 1 – Ambito di applicazione e durata

1. Il presente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI):
 - a. si applica al personale non dirigente dell'Amministrazione Comunale di Cuneo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato
 - b. riguarda il periodo 1° gennaio/31 dicembre 2010
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto conservano la propria efficacia fino alla stipulazione di un successivo contratto decentrato integrativo o sino all'approvazione di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili con il presente CCDI.
3. Con cadenza semestrale le parti si incontrano per verificare lo stato di attuazione degli istituti previsti nel presente CCDI.

Art. 2 – Fondo sviluppo risorse umane e produttività

La quantificazione del Fondo 2010, nonché le sue voci di destinazione, sono preventivate in dettaglio nella forma esposta nell'**allegato 1** e riassunte come spesa nel prospetto seguente:

utilizzi	fisse	variabili		note
Costi 1^ classificazione (art. 19 CCNL 1.4.1999)	10.855,00			
Indennità di turno (art. 17, comma 2d)		81.000,00		
Indennità di rischio (art. 17, comma 2d)		21.000,00		
Indennità di reperibilità (art. 17, comma 2d)		25.000,00		
Indennità di maneggio valori (art. 17, comma 2d)		3.000,00		
Indennità di orario notturno, festivo e festivo-notturno (art. 17, comma 2d) ATTIVITA' FESTIVA (art. 14 CCNL 5.10.2001)		2.000,00	247.085,43	
Indennità di disagio (art. 17, comma 2e)		1.873,11		
Indennità di specifiche responsabilità alle Categ. D, C e B (art. 17, comma 2f)		80.800,00		
Indennità di specifiche responsabilità alle Categ. D, C e B (art. 17, comma 2i)		3.740,00		
Indennità personale educativo Asilo nido (art. 31 code + art. 6 CCNL economico 2000/2001)		17.817,32		
Conguagli nuovo CCNL		0,00		
Incentivi progettazione (art. 17, comma 2g) € 170.000 – Progetti finanziati dalla Regione € 18.050 – Incentivi ICI € 60.000 – Piano Mercantour (fondi comunitari) € 3.000		251.050,00	251.050,00	
Indennità ex art. 90 D.Lgs. 267/2000 (dr. Guglielmi)		9.595,83	9.595,83	
Costi posizioni organizzative Quadri direttivi (art. 17, comma 2c)	144.450,00		144.450,00	
Piani di attività, progetti risultato (art. 17, comma 2a)		176.192,00	176.192,00	
Produttività collettiva		151.796,00	151.796,00	
Progressione economica orizzontale 2010	35.000,00		35.000,00	
Avanzo 2009 da destinare		8.988,00	8.988,00	
Utilizzi per P.E.O. al netto di quanto speso su bilancio per CCNL 22.1.2004 e per CCNL 9.5.2006 € 9.700,00 e per CCNL 31.7.2009 € 4.600,00 + assegno personale pensionabile riassorbibile € 3.060,00	330.718,54		330.718,54	
Indennità di comparto	164.703,20		164.703,20	
Totale utilizzi	650.726,74	859.864,26	1.510.591,00	
COSTITUZIONE FONDO			1.510.591,00	
AVANZI			0,00	

Art. 3 - Progressioni economiche orizzontali

1. Viene richiamato l'accordo decentrato sottoscritto in data 26 giugno 2008, laddove si stabiliva che – come consentito dall'art. 34 del C.C.N.L. del 22.1.2004 – gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate al fine di destinarli al medesimo scopo;
2. Viene rammentato che nell'anno 2009 si è concordato di non utilizzare ai fini P.E.O. le risorse così ricavate in tale anno in considerazione della loro esiguità;
3. Si dà atto che, relativamente al fondo 2010, i recuperi P.E.O. da personale cessato a qualsiasi titolo, ammontano ad euro 31.128,30 e che viene ritenuto opportuno procedere alla loro redistribuzione;
4. Si concorda di procedere all'assegnazione delle progressioni economiche orizzontali, con decorrenza 1° gennaio 2010, nel seguente modo:
 - a-) per merito sulla base delle valutazioni individuali che verranno espresse per il 2010, non procedendo, conseguentemente, ad assegnazione nei riguardi di quanti non avranno ottenuto almeno una valutazione “in linea con le attese”;
 - b-) a parità di valutazione verrà riconosciuta prioritariamente la progressione ai dipendenti collocati in categoria A;
 - c-) qualora residuino ulteriori risorse, la progressione verrà riconosciuta ai dipendenti che presenteranno il rapporto più svantaggiato tra anzianità di servizio nella categoria compresa tra il 1999 (anno di istituzione della P.E.O.) ed il 2009 ed il numero delle progressioni conseguite;
 - d-) la distribuzione viene effettuata fino all'esaurimento dell'importo da redistribuire, con eventuale arrotondamento al fine di ricomprendere tutti i dipendenti che rientrano nel medesimo rapporto;
 - e-) sono comunque esclusi dall'assegnazione i dipendenti che non abbiano maturato due anni continuativi di servizio a tempo indeterminato, nella medesima categoria, alla data del 31 dicembre 2009 o che abbiano ottenuto un passaggio di categoria nel corso dell'anno 2010.

Art. 4 – Compensi per produttività

I criteri relativi alla distribuzione della somma riservata alla “**Produttività 2010**”, sono i seguenti:

- a) avranno diritto al medesimo compenso tutti i lavoratori a tempo pieno (determinato e indeterminato), con una riduzione proporzionale per quelli a tempo parziale, che otterranno una valutazione almeno pari a “In linea con le attese” e che avranno prestato servizio per almeno 180 giorni nell'anno 2010;
- b) il compenso sarà erogato in proporzione ai giorni lavorati, fermo restando il citato limite minimo di servizio (180 giorni). Per i lavoratori che avranno prestato servizio sia a tempo determinato che indeterminato verranno sommati tali periodi fino a raggiungere il limite dei 180 giorni;
- c) saranno considerati “servizio effettivo” i periodi relativi all'interdizione dal lavoro per maternità, alla maternità obbligatoria, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, alle terapie salvavita, all'assistenza all'handicap, ai distacchi sindacali ed alle ferie; saranno considerate “assenze” tutte le rimanenti tipologie di assenze dal servizio;
- d) per i lavoratori a tempo determinato valgono i medesimi criteri sopra citati;

e) per i lavoratori comandati presso altri Enti o in distacco sindacale valgono i medesimi criteri sopra citati con successiva richiesta di rimborso agli Enti/Sindacati presso i quali prestano servizio.

Art. 5 – Buono pasto per il personale dell'area di Vigilanza

Le parti concordano, infine, di estendere il servizio sostitutivo di mensa, a decorrere dal 1°1.2011, anche al personale dell'area di vigilanza esclusivamente per quanto riguarda il servizio serale (c.d. terzo turno), autorizzando il suddetto personale a fruire di una pausa per la consumazione del pasto della durata di mezz'ora che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine del turno.

Art. 6 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Contratto Decentrato Integrativo, le parti fanno riferimento ai contratti Collettivi Nazionali, alla normativa vigente e al precedente CCDI del 26.2.2010.

Cuneo, li 30.12.2010

Il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica: f.to Pietro Pandiani

La Delegazione di Parte Sindacale:

RSU

f.to Rosalia Ruiu
f.to Mario Bonavia
f.to Danilo Gasco
f.to Marco Calosso
f.to Claudio Migliore
f.to Flavia Facchin
f.to Lucia Scappucci
f.to Piero Viale

TERRITORIALI

f.to Walter Biancotto
f.to Flaviana Desogus
f.to Andrea Arena
f.to Diego Vallinotti

DICHIARAZIONE A VERBALE SULPM DiCCAP

L'organizzazione SULPM DiCCAP, segreteria provinciale di Cuneo, è costretta a firmare il contratto decentrato per l'anno 2010 al fine di non impedire la distribuzione a favore del personale delle risorse presenti sul fondo stante l'impossibilità di giungere ad un vero accordo con l'amministrazione in quanto la stessa ha imposto alle rappresentanze sindacali presenti le proprie condizioni in merito alla destinazione degli importi relativi alla produttività e ai risparmi presenti sul fondo 2010 e pertanto si assume nei confronti dei lavoratori tutta la responsabilità politica ed amministrativa di tale sua irremovibile posizione.